



Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 20 dicembre 2016

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.

20 dicembre 2016

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

¹ RS 916.121.10

Allegato 1
(art. 1 e 9)

Legumi e frutti

Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011².

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0702	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non coltivati della voce 0709.5900, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché i germogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semi della voce 0709.
ex 0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (<i>Cola spp.</i>) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000 e altra frutta a guscio della voce 0802.90
ex 0803.1000	Banane da cuocere, fresche
0804.2010	Fichi, freschi

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati, versione della GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0804.3000	Ananassi
0804.4000	Avocado
0804.5000	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi
0806.1011, 0806.1012	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
ex 0910.9900	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211.9000	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
ex 1212.9299	Carrube, fresche
